

RINDEC-2018-0000058

24.04.2018



*Ministero dell'Ambiente*

*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "*Norme in materia ambientale*" ed, in particolare, il Titolo II della Parte IV rubricato "*Gestione degli imballaggi*";

**Visto** l'articolo 3-ter del citato decreto che in virtù del principio dell'azione ambientale dispone che tutti gli enti pubblici e privati e le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private devono garantire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali;

**Visto** l'articolo 177, comma 2, che afferma il principio secondo il quale la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

**Visto** l'articolo 178 che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

**Visti** gli articoli 179, comma 5, lett. b), e 180, comma 1, lett. a), che promuovono l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da ridurre al minimo la nocività dei rifiuti, favorendo in via prioritaria la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

**Visto** l'articolo 206-bis ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) svolge funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti;

**Visto** l'articolo 219, comma 2, ai sensi del quale la gestione dei rifiuti di imballaggio si fonda sul principio di "*chi inquina paga*", di "*responsabilità condivisa tra operatori economici*", nonché sul principio secondo il quale i produttori e gli utilizzatori garantiscono che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e delle eliminazione dei rifiuti sia sostenuto in proporzione alle quantità degli imballaggi immessi sul mercato nazionale;

**Visti** gli articoli dal 219 al 226 che prevedono e disciplinano il complesso di obblighi e divieti posti a carico dei produttori, degli utilizzatori e della pubblica amministrazione affinché siano conseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio;

**Considerato** che, al fine di garantire i principi cardine di tutela ambientale sopra richiamati, è necessario che i produttori e gli utilizzatori sostengano effettivamente i costi della gestione dei rifiuti prodotti favorendo un meccanismo di finanziamento del sistema consortile che tenga conto del grado di riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato;

**Ritenuto** che un sistema incentrato sul principio della libera concorrenza possa contribuire maggiormente a incentivare la produzione di imballaggi più ecocompatibili e di conseguenza aumentare l'efficienza economica e gestionale degli operatori del settore;

**Richiamato** il comma 2 dell'articolo 223, nella parte in cui si riconosce il principio di libera concorrenza nelle attività di settore, nonché l'articolo 237 che tra i criteri direttivi dei sistemi di gestione riporta quello di "non distorsione della concorrenza", ribadito da ultimo



nell'esito dell'indagine conoscitiva IC49 ad opera del Garante per la concorrenza e del mercato, ove l'Autorità, in particolare al Capitolo V "La gestione della frazione differenziata dei rifiuti urbani: criticità concorrenziali e linee di riforma", rileva come nei sistemi di gestione consortili in materia di rifiuti sia necessario passare da un modello pressoché monopolistico ad un modello concorrenziale nel quale operino diversi attori; richiamato, altresì, negli impegni del Governo risultanti agli atti parlamentari afferenti la Legge 4 agosto 2017, n. 124, concernente "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

**Visto**, in particolare, l'articolo 221, comma 1, ai sensi del quale *"i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei loro prodotti"*;

**Visto** che ai sensi dell'articolo 221, comma 2, i produttori e gli utilizzatori devono adempiere all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero di cui agli articoli 205 e 220 del citato decreto legislativo;

**Rilevato** che per adempiere agli obblighi di cui sopra, ai sensi dell'articolo 221, commi 2 e 3, i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito CONAI) e aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 223 del citato decreto legislativo o, in alternativa, organizzare un sistema autonomo, anche in forma collettiva, per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale, ovvero adottare un sistema di restituzione dei propri imballaggi che si dimostri autosufficiente secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6 del citato articolo 221 del decreto legislativo sopra richiamato;

**Considerato**, in particolare, che la responsabilità dei produttori e degli utilizzatori per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio si traduce, ai sensi dell'articolo 221, comma 10, del citato decreto legislativo, nell'obbligo di coprire i corrispondenti costi di gestione, e segnatamente:

- a) *“i costi delle operazioni di ritiro degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;*
- b) *il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;*
- c) *i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;*
- d) *i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;*
- e) *i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari”;*

**Visto** l'articolo 221, commi 6, 7 e 8 del citato decreto legislativo, ai sensi del quale ogni sistema autonomo elabora e trasmette al Ministero e al CONAI un proprio Piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nonché una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio;

**Visto** l'articolo 224, commi 1, 3, lettere a), b) ed h), 5, 8 e 12, ai sensi del quale il CONAI promuove la raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale e garantisce il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni e a tal fine percepisce dai produttori ed utilizzatori

aderenti il contributo ambientale con il quale deve essere assicurata in via prioritaria la copertura dei maggiori oneri della raccolta differenziata, nonché dei costi per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;

**Considerato** che per garantire il ritiro su tutto il territorio nazionale dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettere b), e) e f), è assicurata la necessaria cooperazione tra i produttori che abbiano istituito sistemi autonomi, i consorzi di cui all'art. 223 dello stesso decreto legislativo e le pubbliche amministrazioni interessate;

**Visto** il comma 5 dell'articolo 221, in base al quale i produttori che intendono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio devono presentare il progetto del relativo sistema al Ministero, richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione;

**Visto** che ai sensi del richiamato articolo 221, comma 5, il Ministero, ai fini del riconoscimento del sistema autonomo proposto, acquisisce i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, che è subentrata nella posizione del CONAI, a seguito delle modifiche intervenute con l'articolo 1, comma 120, della Legge 4 agosto 2017, n. 124;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 221, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini del riconoscimento di un sistema autonomo, devono ricorrere cumulativamente i seguenti requisiti:

1. capacità di gestire i propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
2. organizzazione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità;
3. effettiva ed autonoma funzionalità;





4. capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato E del decreto legislativo n. 152 del 2006;

5. idoneità a garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato;

**Considerato** che il requisito della *capacità di gestire i propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale* si ritiene soddisfatto in presenza di una rete di raccolta capillarmente distribuita su qualunque parte del territorio nazionale;

**Considerato** che il requisito dell'*efficienza* si ritiene soddisfatto quando il sistema autonomo è in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo delle risorse economiche disponibili;

**Considerato** che il requisito dell'*efficacia* si ritiene soddisfatto quando il sistema autonomo è in grado di raggiungere gli obiettivi stabiliti e consente al produttore che lo abbia costituito di adempiere a tutti gli obblighi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio previsti per legge;

**Considerato** che il requisito dell'*economicità* si ritiene soddisfatto quando il sistema autonomo è in grado di operare impiegando risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti;

**Considerato** che il requisito dell'*effettiva ed autonoma funzionalità* si intende soddisfatto quando il sistema è in grado di gestire l'intero ciclo di vita degli imballaggi prodotti, consentendo al produttore di adempiere agli obblighi individuati dall'art. 221, commi 1, 2, 3 e 10 del decreto n. 152 del 2006;

**Considerato** che il requisito della *capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio* di cui all'Allegato E del decreto legislativo n. 152 del 2006 si ritiene soddisfatto quando le modalità operative del si-

stema autonomo consentono al produttore di raggiungere detti obiettivi in relazione ai rifiuti ad essi riferibili;

Mod. 7

**Considerato** che il requisito della *idonea informazione* agli utilizzatori e agli utenti finali degli imballaggi si ritiene soddisfatto quando l'utilizzatore e l'utente finale, come definiti all'articolo 218, comma 1, lettere s) e u) siano effettivamente a conoscenza del sistema autonomo, delle sue modalità di funzionamento nonché degli adempimenti loro spettanti al fine di consentire l'effettivo funzionamento come circuito chiuso, autonomo ed autosufficiente;

**Visto** il richiamato articolo 221, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come novellato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, che dispone che *"L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio"*;

**Considerato**, quindi, che l'impianto normativo di cui sopra prevede un riconoscimento iniziale del progetto sulla base di una valutazione di tipo documentale e un accertamento successivo volto a verificare l'effettivo funzionamento del sistema autonomo;

**Ritenuto**, alla luce della disciplina vigente, che occorre assicurare che tutti i sistemi consortili di settore operino sul mercato in parità di condizioni;

**Vista** l'istanza di riconoscimento del progetto denominato "sistema autonomo per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari" presentata, con relativa documentazione tecnica, dal Consor-



zio CoRiPET (CF 07168330962) in data 12 aprile 2016 e acquisita in pari data al prot. n. 5360/RIN;

**Considerato** che CoRiPET è un consorzio volontario costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET, utilizzati per il confezionamento dei propri liquidi alimentari (Drink Cup s.r.l., Ferrarelle s.p.a., Lete s.p.a., Maniva s.p.a., Norda s.p.a., San Pellegrino s.p.a.) e riciclatori italiani del PET (Aliplast s.p.a., Dentis s.r.l., Valplastic s.p.a.), come da visura camerale del 9 dicembre 2015 doc. n. T199846421, che hanno ricevuto da parte dell'EFSA (European Food and Safety Agency) un giudizio tecnico-scientifico positivo ai fini del riciclo del PET, per la produzione di RPET (Recycled PET) idoneo anche al diretto contatto alimentare, utilizzabile nella fabbricazione di nuovi contenitori per liquidi (*bottle to bottle*);

**Considerato** che il progetto consiste nella gestione autonoma e diretta dei contenitori in PET per liquidi alimentari, realizzata attraverso l'intercettazione degli imballaggi in PET tramite eco-compattatori installati presso la grande distribuzione nonché mediante la raccolta differenziata in convenzione con i Comuni;

**Considerato** che il sistema proposto afferisce alla gestione di rifiuti urbani e segnatamente di rifiuti di imballaggio primari;

**Vista** la nota prot. n. 8342/RIN del 30 maggio 2016, con la quale la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (di seguito Direzione) ha comunicato a CoRiPET ed al CONAI l'avvio del procedimento per il riconoscimento del suddetto sistema autonomo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Ritenuto** di aver adempiuto mediante l'informativa di cui sopra agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini della partecipazione al pro-



cedimento dei soggetti interessati ai sensi della richiamata Legge n. 241 del 1990;

Mod. 7

**Considerato** che a seguito del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 25609/2015, conclusivo dell'istruttoria volta ad accertare comportamenti anticoncorrenziali del CONAI, quest'ultimo ha assunto l'impegno di fornire gli elementi di valutazione di cui all'articolo 221, comma 5, per il tramite di un soggetto terzo, *monitoring trustee*, nelle procedure amministrative di riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica;

**Vista** la nota prot. n. 8463/RIN del 31 maggio 2016, con la quale la Direzione ha richiesto al CONAI gli elementi di valutazione sul progetto proposto da CoRiPET per il tramite del *monitoring trustee*;

**Vista** la nota del 15 luglio 2016, acquisita in pari data al prot. n. 10687/RIN, con la quale il CONAI ha trasmesso la relazione del *monitoring trustee*, nella quale è stata evidenziata la necessità di approfondire alcuni aspetti del funzionamento del sistema proposto da CoRiPET, con particolare riferimento alla questione attinente ai "propri" rifiuti oggetto di gestione;

**Vista** la nota prot. n. 11096/RIN del 25 luglio 2016, con la quale la Direzione ha richiesto a CORIPET un'integrazione documentale per il necessario approfondimento istruttorio, anche in riferimento alle questioni segnalate nella relazione del *monitoring trustee*;

**Vista** la nota del 3 ottobre 2016, acquisita in pari data al prot. n. 14495/RIN, con la quale CORIPET ha fornito gli elementi integrativi richiesti;

**Vista** la nota prot. n. 16191/RIN del 4 novembre 2016, con la quale la Direzione ha richiesto il supporto tecnico di ISPRA come previsto an-



che nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché in virtù di un'apposita Convenzione triennale, prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 123 del 21 maggio 2010 e approvata con D.M. 232 del 4 agosto 2016 successivamente registrata dalla Corte dei Conti in data 27.10.2016;

**Considerato** che la questione concernente l'individuazione della nozione dei "propri" rifiuti di cui all'articolo 221, commi 1 e 3, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stata ritenuta dalla Direzione pregiudiziale rispetto alla prosecuzione delle attività istruttorie, di cui alla nota prot. n. 18691/RIN del 22 dicembre 2016, con la quale è stato richiesto parere agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

**Vista** la nota prot. n. 5732 del 3 marzo 2017, acquisita al prot. n. 3162/RIN del 6 marzo 2017, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero ha rilasciato il parere sulla questione giuridico interpretativa concernente la portata della locuzione "*propri rifiuti*" contenuta nel comma 3, lett. a), dell'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**Considerato** che, sulla base del richiamato parere dell'Ufficio legislativo, è ammissibile una lettura estensiva della locuzione "*propri rifiuti*", in virtù della quale CoRiPET non deve gestire necessariamente i rifiuti di imballaggio generati dai propri prodotti come individuati attraverso l'apposizione di un marchio, ma ha l'obbligo di gestire un *quantum* di rifiuti della stessa tipologia e pari a quelli generati dal consumo dei propri prodotti, ferma restando la necessità di strutturare un sistema atto a garantire la raccolta degli stessi su tutto il territorio nazionale, ivi compresi gli ambiti territoriali non facilmente raggiungibili o raggiungibili a condizioni economicamente poco vantaggiose;



**Considerato** infatti che, rispetto a precedenti procedimenti di riconoscimento di sistemi autonomi, nell'ambito dei quali l'apposizione di un marchio era stata imposta in quanto si trattava di rifiuti di imballaggio secondari e/o terziari, nel caso di specie detta apposizione è stata ritenuta oltremodo impraticabile dovendosi gestire rifiuti di imballaggio primari, per i quali le modalità di raccolta e selezione non consentono di fatto di separare gli imballaggi dei diversi produttori;

**Visto** il fascicolo istruttorio da cui si rileva che sono stati richiesti a CoRiPET, a più riprese, elementi integrativi come da note prot. n. 4674/RIN del 3 aprile 2017 e prot. n. 14280/RIN del 12 ottobre 2017, anche a seguito dei rilievi critici formulati da ISPRA nella relazione tecnica acquisita al prot. n. 13810/RIN del 2 ottobre 2017;

**Acquisiti** da CoRiPET gli elementi progettuali integrativi richiesti, come da note del 3 agosto 2017, prot. n. 11362/RIN, e del 15 dicembre 2017, prot. n. 17688/RIN;

**Trasmessa** all'ISPRA, con nota prot. n. 1694/RIN del 1 febbraio 2018, l'ulteriore documentazione fornita da CoRiPET ai fini delle valutazioni conclusive dovute ai sensi dell'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 224, per addivenire alla chiusura del procedimento;

**Vista** la relazione conclusiva di ISPRA prot. n. 18670 del 23 febbraio 2018, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove viene evidenziato che *"il sistema è attualmente in una fase progettuale e che l'effettivo funzionamento dello stesso potrà essere verificato solo nella fase di piena operatività. La documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio contiene elementi tecnico-informativi non presenti nella documentazione precedentemente fornita che chiariscono, in forma inevitabilmente di tipo programmati-*

co/progettuale (come richiesto) le misure che il Consorzio intende mettere in atto", che dovranno essere implementate successivamente al riconoscimento;

**Considerato** che la Direzione ha ritenuto opportuno richiedere a CoRiPET, tra le integrazioni, di promuovere una intesa operativa con l'Associazione nazionale comuni italiani (di seguito ANCI) a garanzia dell'effettività del sistema nell'ambito dell'attuale circuito della raccolta differenziata, come da nota prot. n. 633/RIN del 15 gennaio 2018, a cui CoRiPET ha dato riscontro con la nota acquisita al prot. n. 5779/RIN del 12 aprile 2018, ove ha reso noto di aver attivato un dialogo collaborativo con ANCI ai fini richiesti, allegando all'uopo apposita lettera d'intenti;

**Viste** le memorie presentate da CONAI (prot. n. 4834/RIN del 9 marzo 2018) e da COREPLA (prot. n. 4604/RIN del 23 marzo 2018), afferenti le seguenti tematiche: a) qualifica dei consorziati aderenti al CORIPET; b) interpretazione del disposto normativo relativo all'espressione "propri rifiuti"; c) valutazione dell'effettiva autonomia del progetto; d) mancanza di un accordo tra CORIPET ed ANCI e impatti sull'accordo quadro ANCI/CONAI e sui Comuni e sulle altre imprese aderenti al sistema CONAI; in merito alle quali sono stati effettuati i dovuti approfondimenti ai fini istruttori;

**Conclusa** l'attività istruttoria, nell'ambito della quale è stato garantito il contraddittorio tra le parti ed assicurato il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, i cui atti sono conservati in apposito fascicolo presso l'Ufficio e richiamati nella "Relazione conclusiva" redatta dal Responsabile del procedimento, prot. 6386/RIN del 23 aprile 2018;

**Verificato** che con riferimento a quanto richiesto dall'articolo 221, commi 2, 3, 5 e 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006:



1) il requisito della copertura dell'intero territorio nazionale risulta allo stato attuale parzialmente soddisfatto in quanto il sistema solo a regime garantirà la capillare distribuzione degli eco-compattatori e l'implementazione della raccolta differenziata tradizionale da effettuarsi in accordo con i Comuni;

2) il requisito dell'efficacia, efficienza ed economicità risulta potenzialmente soddisfatto, fermo restando che la verifica del conseguimento degli obiettivi normativamente fissati con l'impiego di risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti presuppone l'avvio del sistema e la conseguente acquisizione dei relativi elementi informativi;

3) il requisito dell'effettivo ed autonomo funzionamento risulta in via documentale parzialmente soddisfatto, in quanto l'intercettazione dei rifiuti di competenza del Consorzio necessita di implementazione sia in riferimento all'impiego degli eco-compattatori sia in relazione alla raccolta differenziata tradizionale tramite i Comuni;

4) il requisito dell'idoneità a conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio risulta in via documentale soddisfatto;

5) il requisito dell'informazione agli utilizzatori e agli utenti finali degli imballaggi risulta in via documentale soddisfatto, considerato che le misure predisposte da CoRiPET assicurano l'effettiva conoscenza del sistema autonomo e delle sue modalità di funzionamento, ferma restando la necessità di monitorare le attività di formazione ed informazione che il Consorzio intende mettere in atto per sensibilizzare maggiormente gli utenti finali ed incentivare la raccolta del PET.

Considerato, alla luce delle risultanze istruttorie come esposte nel presente atto, il sistema CoRiPET conforme ai requisiti normativamente



previsti, ai fini dell'avvio della verifica di accertamento del suo funzionamento, fermo restando l'obbligo di adempiere a specifiche prescrizioni di seguito indicate;

**Tanto premesso e considerato**, con le motivazioni rappresentate e contenute nella citata relazione istruttoria di chiusura del procedimento,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Riconoscimento)**

1. E' riconosciuto il "Sistema per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari" (di seguito "Sistema autonomo CoRiPET") sulla base del progetto elaborato e proposto dal Consorzio CoRiPET.

2. Il riconoscimento è soggetto alla verifica di funzionamento del sistema svolta in condizioni di effettiva operatività nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.

### **Articolo 2**

#### **(Obblighi e prescrizioni)**

1. Il presente riconoscimento contiene le seguenti prescrizioni:

a) definizione e sottoscrizione di accordi con l'ANCI, i Comuni e con gli altri operatori del settore, a garanzia dell'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale di cui all'articolo 219, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento; tali accordi di settore dovranno garantire la corretta interazione tra gli attori, attraverso un'azione collaborativa finalizzata ad assicurare l'effettività del sistema proposto, nonché



a contenere i costi del sistema di raccolta onde evitare un aggravio diretto o indiretto degli oneri a carico dei cittadini;

b) ripresa sul territorio nazionale degli imballaggi di competenza del Consorzio, ovunque gli stessi siano stati immessi al consumo, attraverso la strutturazione di un sistema di raccolta che investa tutti i contesti territoriali di propria pertinenza;

c) messa in atto di adeguate procedure di monitoraggio della raccolta differenziata tradizionale per l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari a strutturare e gestire in maniera efficace ed efficiente il proprio sistema;

d) aumento programmato di installazioni di eco-compattatori, soprattutto nelle aree nelle quali la raccolta differenziata raggiunge livelli più bassi, mettendo in atto, altresì, adeguate procedure di monitoraggio necessarie ad acquisire gli elementi conoscitivi per strutturare e gestire in maniera efficace ed efficiente il proprio sistema;

e) adozione di misure necessarie ad assicurare il miglioramento della performance di raccolta differenziata, sia tradizionale sia mediante eco-compattatori, da attuare a seguito delle analisi dei dati quantitativi e qualitativi rilevati dalle attività di monitoraggio e riferiti ai diversi contesti territoriali;

f) adozione di misure necessarie ad assicurare il miglioramento della performance di riciclaggio e recupero dei rifiuti di competenza del Consorzio, anche in previsione dei nuovi obiettivi di riciclaggio previsti dalla normativa comunitaria di prossima emanazione;

g) implementazione delle attività di formazione e informazione e delle misure di interazione e cooperazione con le amministrazioni;

ni comunali per la massimizzazione degli obiettivi di riciclaggio e per lo sviluppo di iniziative volte a sensibilizzare maggiormente gli utenti finali e incentivare la raccolta del PET.

2. Con riferimento agli obblighi di informazione e comunicazione, CoRiPET è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 221, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei confronti del CONAI e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, CoRiPET trasmette al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare i bilanci, preventivo e consuntivo, di ogni esercizio finanziario avendo cura di dare ivi evidenza delle voci di costo relative a ciascuna azione messa in atto per il perseguimento delle finalità cui è destinato il Contributo di Riciclo CoRiPET.

### Articolo 3

#### (Vigilanza e monitoraggio)

1. Al fine di verificare il funzionamento del "Sistema autonomo CoRiPET" in condizioni di piena operatività, CoRiPET trasmette, con cadenza quadrimestrale, ad ISPRA una relazione dettagliata contenente le informazioni e i dati idonei a dimostrare l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 e segnatamente di:

- a) operare nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) conseguire l'obiettivo minimo di recupero e riciclaggio del 60% di bottiglie in plastica PET immesse al consumo sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello di riferimento, salvo



adeguamenti in caso di modifiche della disciplina europea di riferimento;

c) operare effettivamente ed autonomamente su tutto il territorio nazionale;

d) garantire che i Comuni e gli utenti finali degli imballaggi di competenza del Consorzio siano informati sulle modalità del sistema adottato;

e) garantire l'effettivo ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta o da questi intercettato secondo le modalità previste dall'accordo sottoscritto con ANCI.

2. ISPRA invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale contenente gli esiti dell'analisi sull'effettiva capacità del sistema secondo le condizioni di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui all'articolo 2.

3. CoRiPET assicura la collaborazione nelle attività di controllo e verifica svolte dall'ISPRA su indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare, affinché sia accertato il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e dei requisiti di cui all'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centventi giorni.

Restano fermi i poteri di autotutela previsti per legge in capo alla P.A. in presenza dei dovuti presupposti.



I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 ed è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente atto consta di n 18 pagine e di un allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito dalla Relazione tecnica conclusiva di ISPRA.

#### IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mariano Grillo)

GRILLO  
MARIANO  
MINISTERO  
AMBIENTE  
Dirigente  
Generale RIN  
24.04.2018  
12:38:56  
UTC





**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Ministero dell'Ambiente.RIN.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.Prot.0003013.23-02-2018

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0018670 Data 23/02/2018  
Tit. C Partenza

Ministero dell'Ambiente  
Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

VIA PEC



Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per i rifiuti e  
l'inquinamento  
c.a. Dott. Mariano Grillo  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma

[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Riconoscimento del sistema autonomo CORIPET – art. 221, comma 3, lett. A) e  
comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Relazione conclusiva**

*Rif. Nota RIN.Registro ufficiale Uscita Prot. 1694 del 01/02/2018*

Si trasmette in allegato la relazione predisposta dallo scrivente Centro Nazionale sulla base  
dell'esame delle nuove informazioni fornite dal Consorzio e trasmessa da codesta Direzione con nota  
citata in riferimento.

Distinti saluti.

CENTRO NAZIONALE PER IL CICLO DEI RIFIUTI

In Dirigente

*Dott.ssa Rosanna Lancia*

All.: uno





**ULTERIORI VALUTAZIONI TECNICHE DI SUPPORTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE NELL'ISTRUTTORIA DI RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA AUTONOMO CORIPET, AI SENSI DELL'ARTICOLO 221 DEL D.LGS 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Nell'ambito dell'istruttoria di riconoscimento del Sistema autonomo volontario per la gestione diretta degli imballaggi in polietilentereftalato (PET) per liquidi alimentari, denominato CORIPET, ai sensi dell'articolo 221, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/2006, questo Istituto ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, con nota prot. n. 48304 del 2 ottobre 2017, la relazione tecnica sul progetto presentato dal Consorzio che riporta le principali criticità emerse dall'analisi documentale e richiede ulteriori integrazioni ed approfondimenti tecnici rilevanti per il completamento del procedimento.

La relazione tecnica di ISPRA è stata trasmessa dal MATTM a CORIPET con nota prot. 0014280.12-10-2017. Il Consorzio ha fornito le seguenti schede tecniche integrative, pervenute allo scrivente Istituto tramite il MATTM (nota prot. n. 1694 del 02.02.2018).

- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 1) Rapporti con ANCI
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 2) Copertura territoriale – “propri”
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 3) Diffusione territoriale RD e eco compattatori
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 4) Capacità di trattamento
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 5) Immeso a consumo
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 6) Raggiungimento degli obiettivi di recupero
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 7) Selezione e gestione delle bottiglie in PET
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 8) Rapporti con CONAI/COREPLA
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 9) Corrispettivo CRC Coripet
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITI NN. 10 E 11) Rapporti con amministrazioni locali
- Risposta a nota MATTM Prot.0014280.12-10-2017 RELAZIONE TECNICA ISPRA - QUESITO N. 12) Analisi merceologiche

La presente relazione è stata predisposta sulla base dell'esame delle nuove informazioni fornite dal Consorzio.

Si ritiene necessario premettere che le valutazioni condotte dall'Istituto riguardano esclusivamente aspetti di carattere tecnico e le stesse richieste di chiarimenti/integrazioni, formulate con la Relazione del 12/10/2017, erano volte ad acquisire elementi conoscitivi riguardanti gli aspetti tecnici considerati rilevanti per l'attività istruttoria e, in particolare, necessari per poter procedere ad una analisi tecnica quanto più completa ed esaustiva in relazione agli aspetti di efficienza, efficacia,





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

economicità e autonomia espressamente richiamati dalla normativa. Non si è pertanto proceduto, coerentemente con il ruolo dell'Istituto, a formulare alcuna interpretazione di carattere normativo. Tutte le valutazioni condotte da ISPRA partono dal presupposto che il sistema è attualmente in una fase progettuale e che l'effettivo funzionamento dello stesso potrà essere verificato solo nella fase di piena operatività. La documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio contiene elementi tecnico-informativi non presenti nella documentazione precedentemente fornita, che chiariscono, in forma inevitabilmente di tipo programmatico/progettuale (come richiesto), le misure che il Consorzio intende mettere in atto.

Si riportano, di seguito, le valutazioni effettuate da ISPRA sulla base delle integrazioni pervenute, secondo lo schema riportato nella richiesta del MATTM prot. 14280 del 12.10.2017.

***1. Necessaria sottoscrizione di un pre-accordo con ANCI che fornisca la garanzia dell'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione.***

La sottoscrizione di un pre-accordo o, almeno, di una lettera di intenti, tra il CORIPET e l'ANCI è ritenuta necessaria per valutare l'effettività del sistema in quanto strettamente connessa alla pianificazione ed organizzazione territoriale della raccolta differenziata dei rifiuti di propria competenza. La lettera d'intenti, sottoscritta da ANCI in data 4 settembre 2017, con cui l'Associazione nazionale dei Comuni manifesta la disponibilità a conoscere il progetto del sistema CORIPET, è stata acquisita da questo Istituto con la documentazione integrativa in esame (cfr. scheda di risposta a quesito n. 1). Tale manifestazione d'intenti fornisce una prima risposta alla richiesta dell'Istituto.

Il MATTM, con nota prot. n. 1694 del 01.02.2018 ha, anche, comunicato che "a seguito di ulteriori interlocuzioni con il Consorzio, sarà di prossima acquisizione il pre-accordo CORIPET/ANCI". Si prende, dunque, atto che sono state attivate le procedure di collaborazione tra il Consorzio e l'ANCI, il cui esito sarà comunicato ad ISPRA dal MATTM.

***2. Necessaria garanzia della ripresa degli imballaggi in PET, afferenti al sistema autonomo, sull'intero territorio nazionale e comunque ovunque gli stessi siano stati immessi al consumo.***

Gli elementi integrativi finalizzati a chiarire gli aspetti evidenziati da ISPRA nella propria relazione sono stati forniti da CORIPET in più schede di risposta.

La richiesta di fornire ulteriori dettagli sulla distribuzione territoriale dell'impresso al consumo è coerente con la necessità di valutare che il soggetto che immette sul mercato gli imballaggi in PET per liquidi alimentari garantisca la gestione dei rifiuti afferenti a tale tipologia di imballaggi. Esso, infatti, dovrà mettere in atto adeguate procedure di monitoraggio necessarie a fornire gli elementi conoscitivi per strutturare e gestire in maniera efficace ed efficiente il proprio sistema, in modo da garantire la copertura del territorio nazionale.

Le informazioni sull'organizzazione della raccolta differenziata tradizionale e mediante eco-compattatori, trasmesse dal Consorzio, chiariscono taluni aspetti e forniscono alcuni elementi di approfondimento che rispondono alle richieste dell'Istituto. I principali aspetti tecnici relativi al presente quesito sono strettamente correlati con la richiesta di cui al successivo punto 3, al quale si rinvia.

In ogni caso, sulla pianificazione, si prende atto che il Consorzio dichiara che l'organizzazione territoriale della raccolta differenziata si baserà sulla rete già esistente (cassonetti o altre modalità per il conferimento, impianti di selezione ... cfr. scheda di risposta n. 3).



### 3. *Necessaria pianificazione e organizzazione territoriale della raccolta differenziata dei propri rifiuti e della distribuzione territoriale degli eco-compattatori;*

Nella scheda di risposta al quesito n. 3, CORIPET ha descritto i criteri che intende adottare per l'organizzazione territoriale della rete di eco-compattatori, basati sui seguenti fattori:

- canali di vendita delle bottiglie in PET per liquidi alimentari;
- distribuzione della popolazione;
- livelli di raccolta differenziata raggiunti nei diversi contesti territoriali, in particolare al Sud Italia.

Il Consorzio dichiara che il mercato delle acque minerali presenta due caratteristiche, ovvero una forte stagionalità all'interno dell'anno solare e una correlazione dei volumi globali con la situazione climatica. Dall'analisi dell'offerta e del mercato eseguita risulta che l'81% dei volumi delle acque minerali è confezionato in bottiglie di PET, e che circa il 70% delle vendite avviene attraverso la GDO (grande distribuzione organizzata). Rispetto al materiale di imballaggio risulta che la confezione in vetro è assorbita quasi interamente dalla ristorazione (Horeca, catering), mentre attraverso la GDO viene venduta la maggior parte delle confezioni in PET.

Considerato, inoltre, che la maggior parte delle acque minerali viene acquistata in PV [punti vendita, ndr] con superficie compresa tra 401 e 2500 mq (supermercati e ipermercati), viene specificato che gli eco-compattatori per la restituzione post consumo delle bottiglie da parte dei consumatori, verranno installati principalmente in tali punti vendita. Vengono illustrate le tipologie di punti vendita ritenuti idonei all'installazione di tali macchinari, supermercati (superficie tra 401 m<sup>2</sup> e 2.500 m<sup>2</sup>) e ipermercati (superficie superiore a 2.500 m<sup>2</sup>), escludendo le tipologie rappresentate da discount e superette.

Rilevando una stretta connessione tra la densità di popolazione sul territorio e la presenza dei PV della Grande Distribuzione Organizzata, il consorzio prevede che la rete di eco-compattatori che segua il medesimo andamento, sarà una rete con una capacità di intercettazione adeguata ai cittadini ed alla loro necessità di restituzione del contenitore in PET dopo l'uso.

Infine, considerati i bassi livelli di raccolta differenziata raggiunti al sud Italia, il consorzio ritiene prioritario agire in tale contesto. Dichiara, infatti, di aver già sottoscritto intese in tal senso con la catena Multicedi/Decò, allegando la lettera d'intenti sottoscritta.

Si segnala che la tabella riportata a pagina 8 della scheda di risposta al quesito n. 3, si riferisce alla produzione totale di rifiuti urbani e non alla raccolta differenziata. Gli ultimi dati disponibili, desunti dal Rapporto Rifiuti Urbani 2017 di ISPRA, relativi alla produzione totale di rifiuti urbani e raccolta differenziata per l'anno 2016, per macro area geografica, sono di seguito riportati:

Area geografica	Produzione totale di rifiuti urbani	Raccolta Differenziata	Percentuale RD
	tonnellate	tonnellate	%
Nord	14.152.352	9.091.288	64,2
Centro	6.613.602	3.214.265	48,6
Sud	9.350.651	3.516.380	37,6
<b>Italia</b>	<b>30.116.605</b>	<b>15.821.933</b>	<b>47,5</b>

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, CORIPET dichiara che nei primi 5 anni di attività intende installare una rete nazionale di 2.700 eco-compattatori con un'incidenza di 1 eco-compattatore ogni 3 punti vendita al Sud, e 1 eco-compattatore ogni 4 punti vendita nel resto



dell'Italia. Dall'analisi della distribuzione percentuale si rileva, tuttavia, che al Centro l'incidenza risulta di 1 eco-compattatore ogni 5 punti vendita.

Si riporta, di seguito, la distribuzione per macro area geografica, della popolazione, dei punti vendita, dei punti vendita idonei all'installazione e degli eco-compattatori.

	Popolazione	%	Punti vendita	%	Punti vendita idonei	%	Eco-compattatori	%
<b>Nord</b>	23.306.432	38%	8.684	36%	4.208	38%	1.000	37%
<b>Centro</b>	17.842.462	29%	6.826	28%	3.155	28%	600	22%
<b>Sud</b>	19.516.657	32%	8.578	36%	3.790	34%	1.100	41%
<b>Italia</b>	60.665.551	100%	24.088	100%	11.153	100%	2.700	100%

Elaborazioni ISPRA su dati CORIPET

Rispetto al generico criterio indicato nella documentazione precedentemente trasmessa, ovvero "installazione di tali macchinari in tutte le regioni italiane o macro aree", il Consorzio ha, pertanto, fornito informazioni di maggior dettaglio.

#### **4. Precisa descrizione della capacità di recupero degli impianti aderenti al sistema**

Le informazioni richieste circa le capacità di recupero degli impianti aderenti al sistema con particolare riferimento alla capacità di recupero del PET da impiegare per la produzione di bottiglie per liquidi alimentari che garantiscono l'attivazione e attuazione della filiera chiusa del PET (bottle-to-bottle), e che rappresentano uno dei principali obiettivi individuati dal progetto, vengono in parte fornite dal Consorzio nella scheda di risposta a quesito n. 4. In tale scheda è indicata una capacità totale di trattamento del PET post-consumo da parte degli impianti di riciclo aderenti al Consorzio, pari nel 2017 a 121.000 tonnellate (154.000 tonnellate nel 2018), mentre la capacità di recupero degli stessi impianti del RPET idoneo al *bottle-to-bottle* risulta, nel 2017, pari a circa 60.000 tonnellate (74.000 tonnellate nel 2018). Il Consorzio non fornisce, tuttavia, informazioni relative alla capacità di recupero dei singoli impianti di riciclo aderenti al Consorzio stesso, ma si limita a dichiarare che *il medesimo impianto di riciclo è in grado di produrre sia RPET che RPET idoneo al diretto contatto alimentare (a seconda dell'input di partenza e del fatto che venga effettuato o meno il trattamento decontaminante, v. infra)*. Il Consorzio dichiara, in ogni caso, di essere in grado di garantire la capacità di trattamento del PET post-consumo raccolto sia attraverso la raccolta differenziata del PET per contenitori per liquidi ad uso alimentare in convenzione con i Comuni sia attraverso la raccolta con eco-compattatori presso la grande distribuzione, pari, nel primo anno di attività, a circa 72.000 tonnellate e a 8.100 tonnellate, rispettivamente.

L'analisi dei dati conferma che la raccolta differenziata tradizionale rappresenta la principale fonte di approvvigionamento dei rifiuti di imballaggio di competenza CORIPET.

#### **5. Puntuale descrizione delle modalità di individuazione e monitoraggio della percentuale di immesso al consumo**

Riguardo al calcolo della quota di rifiuti di competenza CORIPET, posta pari ad una percentuale dell'immesso al consumo nazionale di PET, ISPRA aveva richiesto maggiori informazioni circa le modalità di individuazione e monitoraggio di tale percentuale e le procedure necessarie per garantire una pronta risposta del sistema consortile ad eventuali modifiche della percentuale legata a una variazione delle condizioni di mercato. Alcune informazioni sulle modalità di calcolo dell'immesso al consumo dei consorziati e dell'immesso al consumo nazionale sono riportate nella



scheda di risposta al quesito n. 5. In particolare, il Consorzio chiarisce che *"l'individuazione e il monitoraggio dell'esatto immesso a consumo CORIPET (espresso in tonnellate) avverrà sulla base dei dati forniti dai consorziati all'interno delle dinamiche consortili (dichiarazioni e versamenti periodici)"*. Infatti, ciascun produttore consorziato verserà il contributo di riciclo CORIPET (CRC) sulla base delle dichiarazioni compilate con cadenza mensile, entro 10 giorni dal mese concluso. Per quantitativi di imballaggi immessi al consumo mensilmente maggiori di 100 tonnellate il versamento sarà mensile, mentre per quantitativi minori trimestrale. Il Consorzio, altresì, evidenzia che *i contenitori per liquidi in PET presentano una forte stagionalità e pertanto l'immesso a consumo varia, in valori assoluti, da trimestre a trimestre e, per tale motivo, prevede di individuare e monitorare la propria percentuale di immesso su base trimestrale*. La percentuale relativa al trimestre di riferimento dell'anno in corso verrà, pertanto, posta pari al rapporto tra l'immesso al consumo nazionale di PET relativo al trimestre di riferimento dell'anno precedente, (informazione che, stante quanto indicato dal Consorzio, sarà fornita da una società terza) e il valore di immesso a consuntivo ricavato dalle dichiarazioni periodiche dei consorziati CORIPET sempre per lo stesso trimestre. La percentuale di immesso al consumo CORIPET determina la quota di contenitori in PET per liquidi da ritirare presso gli impianti di selezione. Il Consorzio dichiara che eventuali scostamenti che dovessero risultare a consuntivo verranno congruati con i comuni e gli impianti di selezione.

**6. Maggiori argomentazioni tecniche circa la programmazione delle misure e delle modalità di attuazione previste dalla normativa per il raggiungimento degli obiettivi di recupero**

In merito al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero, con particolare riferimento ai valori riportati nel progetto e sulla base dei quali sono stati calcolati i tassi che il Consorzio prevede di raggiungere, la documentazione integrativa non fornisce informazioni di maggior dettaglio rispetto a quanto precedentemente comunicato. Sono però fornite alcune indicazioni sugli interventi che il Consorzio stesso intende attuare per favorire il miglioramento della raccolta differenziata e il riciclaggio degli imballaggi per liquidi alimentari in PET. Tali indicazioni sono contenute nella scheda di risposta a quesito n. 6. Tra queste si citano:

- conclusione del percorso di interlocuzione con l'ANCI. In tale ambito il Consorzio ritiene che le analisi merceologiche che verranno attivate sui quantitativi conferiti dai singoli convenzionati *"restituiranno risultati utili anche per individuare le possibili criticità tali da frenare il raggiungimento di obiettivi di intercettazione e riciclo più elevati e dunque di 'rispondere' di conseguenza con le opportune misure"*;
- *"contrattualizzazione dei rapporti con gli impianti destinatari del materiale raccolto dai Comuni – anche per mezzo di intese quadro con le rispettive associazioni di categoria (come ad es. Assosele) caratterizzate da meccanismi contrattuali volti ad incentivare l'utilizzo di tecnologie (detettori, etc.) idonee al riconoscimento delle bottiglie in PET e all'efficientamento dei processi di selezione"*;
- *"CORIPET verificherà la possibilità di attivare iniziative congiunte con i propri produttori, i Comuni e gli altri soggetti interessati (come ad es. Assorimap, Assosele), per migliorare la progettazione del packaging al fine di favorire elevati livelli di RD, selezione e riciclo delle bottiglie. L'obiettivo è anche quello di valorizzare possibili sinergie tra il mondo della selezione e quello del riciclo"*;
- installazione e implementazione degli eco-compattari per incrementare la raccolta e il successivo avvio a riciclaggio e *"riconoscimento di un incentivo economico ai consumatori che effettueranno la restituzione delle loro bottiglie in PET post consumo inserendole negli*



eco compattatori. Grazie a tali incentivi sarà possibile il coinvolgimento diretto dei cittadini/consumatori che sono coloro in possesso del materiale e che quindi debbono essere posti al centro del sistema e incentivati se si vogliono realmente raggiungere obiettivi più sfidanti. [...] Tutto il modello dell'intercettazione selettiva a mezzo ecocompattatori è stato pensato e sarà implementato e finanziato da CORIPET - con le risorse indicate nel Piano dei conti provenienti dal CRC versato dai propri consorziati post riconoscimento provvisorio - proprio al fine di raggiungere obiettivi di riciclo più sfidanti, maggiori di quelli conseguibili con la sola RD tradizionale, che purtroppo non incentiva i consumatori alla restituzione del materiale post consumo. Invero, il coinvolgimento diretto dei cittadini/consumatori reso possibile grazie agli eco compattatori appare in particolare la "molla" decisiva per incrementare le performance di intercettazione e riciclo delle bottiglie in PET post consumo, portandole da meno del 50% attuale agli elevati livelli (80-90%). Gli aspetti relativi all'incentivazione della raccolta mediante eco-compattatori erano peraltro già descritti nella precedente documentazione.

**7. Puntuale rappresentazione del ruolo di CORIPET nelle operazioni di selezione del PET, con riferimento alla modalità di gestione dei flussi di rifiuti in plastica proveniente dalla raccolta differenziata**

Dall'esame della documentazione precedentemente fornita da CORIPET non era stato possibile evincere, in modo chiaro, le modalità previste per la gestione dei flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata tradizionale, nonché le modalità di determinazione del corrispettivo erogato ai Comuni. La scheda di risposta al quesito n. 7, descrive in maggior dettaglio, anche attraverso specifici schemi esemplificativi, le modalità di determinazione del corrispettivo economico e la sua ripartizione per singolo Comune conferitore.

Stante quanto riportato dalla documentazione integrativa fornita, "CORIPET in relazione all'accordo con gli impianti di selezione, disporrà, impianto per impianto, dei dati sui quantitativi in ingresso divisi per singolo Comune conferitore. In ingresso all'impianto di selezione, verranno effettuate, congiuntamente da ANCI e CORIPET tramite soggetti terzi individuati d'intesa tra le parti, analisi merceologiche a campione per l'individuazione della percentuale di bottiglie in PET rispetto al conferimento totale del singolo convenzionato (oltre che della FE, v. infra). In questo modo, e anche grazie all'accesso agli eventuali dati sulla composizione della raccolta già in possesso di ANCI, sarà possibile individuare la media mensile del singolo convenzionato conferitore [...], che servirà poi per il pagamento dei corrispettivi di raccolta.

In uscita dall'impianto di selezione [la funzione Qualità del Consorzio sarà a disposizione degli impianti di selezione e verificherà l'osservanza degli accordi contrattuali; periodicamente al fine di monitorare la tracciabilità e l'efficienza impiantistica, saranno effettuati AUDIT da parte di società di indubbia esperienza, con il coinvolgimento di ANCI], risulterà disponibile il dato relativo alle tonnellate di bottiglie in PET processate dall'impianto e pressate in singoli ballotti (che gli impianti provvederanno direttamente a ripartire tra CORIPET e COREPLA secondo i dati trimestrali dei rispettivi immissi a consumo, [...]) pronti per la valorizzazione tramite aste e il successivo avvio a riciclo.

Quota parte di tali volumi - individuata proporzionalmente al proprio immesso a consumo a livello nazionale rapportato a quello di COREPLA - rappresenterà le bottiglie di competenza CORIPET



*[...] che questi dovrà ritirare, pagare ai Comuni (maggiori oneri della RD, riconosciuti ai singoli conferitori secondo le modalità di cui infra) e agli impianti (oneri per la selezione), nonché avviare a riciclo (aste CORIPET).*

*Una volta individuato il contributo mensile complessivo a carico di CORIPET, a titolo di maggiori oneri della RD in relazione ai materiali in uscita da un dato impianto di selezione, si pone l'esigenza di ripartire tale contributo complessivo per ogni singolo comune conferitore. A tal fine, si terrà conto non solo delle quantità assolute in ingresso di imballaggi, ricevute da ciascun conferitore (parametro quantitativo), ma anche della percentuale di bottiglie in PET (media mensile) propria di ciascun conferitore (parametro qualitativo in termini di tenore di bottiglie in PET). Tale parametro permetterà quindi di premiare i Comuni che potranno vantare un'elevata presenza in termini percentuali di contenitori per liquidi alimentari in PET".*

Oltre a descrivere in modo più approfondito le modalità di determinazione del corrispettivo, la medesima scheda fornisce chiarimenti circa la gestione e il riaddebito della frazione estranea. In particolare, la documentazione integrativa precisa che quest'ultima è costituita esclusivamente da materiali diversi dagli imballaggi in plastica che per errati conferimenti confluiscono nella raccolta differenziata.

Per quanto attiene alla gestione, in sede di progetto CORIPET si è posto due alternative:

- 1. far gestire direttamente ai Comuni tale FE a valle della selezione (con volumi proporzionati alle medie mobili mensili di FE di ciascun conferitore), ovviamente in tal caso senza nessun costo di gestione riaddebitato loro in fattura. In tal caso, sarebbero stati direttamente i Comuni a portare a termovalorizzazione o in discarica tale FE, occupandosi del suo prelievo dagli impianti di selezione e appunto del suo fine vita, oppure;*
- 2. sollevare i Comuni dall'onere gestionale di tale frazione, prevedendo che fosse direttamente CORIPET a gestire quota parte della FE [...].*

Il Consorzio, mantenendo la prassi già posta in essere dai sistemi consortili preesistenti, ha optato per la seconda opzione.

Per quanto riguarda l'individuazione della quota di FE CORIPET, nella documentazione integrativa propone schemi esemplificativi di calcolo, che chiariscono le modalità che il Consorzio intende adottare per la determinazione del riaddebito. CORIPET specifica che "l'individuazione dei volumi di FE riconducibili alle bottiglie e quindi a CORIPET è effettuata "per eccesso", visto che il margine di errore nei conferimenti dei cittadini sulle bottiglie in PET è senz'altro più basso rispetto a quello di altri imballaggi più complessi da identificare".

*"Grazie alle merceologiche ANCI/CORIPET in ingresso agli impianti e all'accesso agli eventuali dati sulla composizione della raccolta già in possesso di ANCI, sarà possibile individuare: i) da un lato, la percentuale di FE imputabile alle bottiglie totali (COREPLA+CORIPET) e quindi la percentuale di FE che CORIPET, sempre in base al proprio immesso a consumo, si propone di gestire; ii) dall'altro, la percentuale di FE di ogni singolo conferitore (media mobile mensile), secondo un parametro qualitativo (in termini di tenore di FE) che premierà quei Comuni che potranno vantare una raccolta di maggiore qualità, caratterizzata dalla minore presenza in termini percentuali di FE".*

**8. Maggiore informazione riguardante l'interazione tra il CORIPET e gli altri soggetti coinvolti, nell'ambito della raccolta tradizionale, con particolare riferimento all'interazione con l'attuale sistema istituzionale CONAI-COREPLA**



Nella scheda di risposta n. 8 il Consorzio, ribadendo l'intenzione di stipulare accordi con l'ANCI e i gestori degli impianti, specifica che per quanto riguarda la raccolta differenziata *"i rapporti tra CORIPET, ANCI e i Comuni/gestori locali verranno definiti per mezzo di apposito accordo quadro con ANCI e singole convenzioni con i Comuni/gestori locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa che la legge (art. 198 TUA) riserva a detti Comuni/gestori locali per quanto riguarda le modalità del conferimento e della RD (porta a porta, raccolta stradale, frequenze, colori dei sacchi e dei cassonetti, etc.; v. anche schede nn. 10 e 11 sul punto)."*

Detti accordi e convenzioni definiranno, secondo CORIPET, *gli aspetti tecnici ed economici relativi alla fase post conferimento da parte dei cittadini (a titolo esemplificativo: gli impianti cui trasportare il materiale raccolto, in osservanza del principio di prossimità; analisi merceologiche; corrispettivi per la RD; banca dati, etc.).*

In particolare, vengono indicati i seguenti principi cardine alla base delle trattative: riconoscimento dei maggiori oneri della RD differenziata per l'importo di 305 € a tonnellate, individuazione, d'intesa tra le parti, dei soggetti terzi e imparziali chiamati a svolgere le analisi merceologiche.

Relativamente agli oneri previsti per la selezione, CORIPET chiarisce che *"provvederà a contrattualizzare i rapporti con gli impianti di selezione (ed eventualmente anche con i centri comprensoriali) - se del caso anche con l'ausilio delle rispettive Associazioni di categoria - affinché questi, sempre dietro corrispettivo, selezionino dalla massa indistinta degli imballaggi in plastica le bottiglie in PET per liquidi alimentari, formando apposite balle da ripartirsi tra CORIPET e CONAI/COREPLA in base alla rispettive quote percentuali di immesso a consumo".* Il consorzio prevede, inoltre, di farsi parte attiva per migliorare i processi di selezione.

In merito ai rapporti con il sistema consortile CONAI-COREPLA, si evidenzia che i chiarimenti richiesti da ISPRA miravano esclusivamente ad acquisire informazioni sulle modalità gestionali attuate dal CORIPET sui flussi dei rifiuti di propria competenza all'interno del sistema complessivo di gestione degli imballaggi in plastica. Tali aspetti, non illustrati dal Consorzio nella documentazione precedentemente trasmessa, sono stati in linea generale chiariti nella descrizione effettuata da CORIPET delle procedure di selezione e gestione delle bottiglie in PET, riportate nella scheda di risposta al quesito n. 7.

#### **9. Approfondimento sugli aspetti connessi all'erogazione del corrispettivo da parte di CORIPET, nell'ambito della raccolta tradizionale, che tenga conto delle differenze rispetto al sistema COREPLA**

Ulteriori informazioni relative all'erogazione del corrispettivo da parte di CORIPET ai Comuni/gestori locali per i maggiori oneri della raccolta differenziata e alla gestione della quota parte di frazione estranea (FE) di competenza del Consorzio, vengono fornite nella **scheda di risposta n. 9**. In particolare, viene chiarito che il corrispettivo CORIPET verrà versato a valle del processo di selezione e che *"la fatturazione per i maggiori oneri della RD avverrà mensilmente da parte dei Comuni/gestori locali, ed a tal fine all'inizio di ogni mese CORIPET invierà ai singoli Comuni conferitori una prefattura (come fa attualmente COREPLA) riportante tutti i dati utili per la fatturazione. In tale prefattura verrà anche indicata la quota di frazione estranea gestita da CORIPET - proporzionalmente alla quantità di contenitori per liquidi in PET di sua competenza (v. ancora scheda n. 7) - imputabile al singolo convenzionato conferitore e che sarà quindi riaddebitata ad esso compensandola con le somme dovute per la RD".*



Il Consorzio dichiara, quindi, che gestirà quota parte della FE, individuata come illustrato nella scheda di risposta n. 7, prelevandola periodicamente dai centri di selezione e avviandola a smaltimento/recupero energetico. Sono previsti oneri per la selezione da versare agli impianti di selezione.

***10-11 Maggiore descrizione delle modalità di interazione e cooperazione con le amministrazioni comunali per la massimizzazione degli obiettivi di riciclaggio, nonché sulle iniziative di supporto nella pianificazione, nello sviluppo di sistemi di intercettazione e nelle attività di comunicazione e di sensibilizzazione rivolte ai soggetti a diverso titolo coinvolti e dettagli sulle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni comunali per incentivare la raccolta del PET;***

Con riferimento alla richiesta di fornire ulteriori elementi sulle attività di supporto, di sensibilizzazione e di informazione alle amministrazioni comunali (ad esempio, attraverso il supporto ai soggetti responsabili della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella pianificazione e nello sviluppo dei sistemi di intercettazione, nelle attività di comunicazione/formazione, nella definizione di eventuali sistemi di raccolta finalizzata), il consorzio fornisce nella scheda di risposta ai quesiti n. 10 e 11, le ipotesi progettuali di cooperazione e supporto ai Comuni, come peraltro atteso in questa fase dell'iter di riconoscimento del progetto di cui all'articolo 221 del d.lgs. , 152/2006, nel rispetto dell'autonomia organizzativa comunale. Vengono, a titolo esemplificativo, elencate alcune possibili iniziative di seguito riportate, che, stante quanto illustrato dal Consorzio, potrebbero richiedere l'individuazione di una specifica figura professionale da parte del Consorzio stesso:

- 1. stipula di protocolli di intesa per l'attivazione della RD nelle zone carenti e la formazione del personale incaricato della raccolta ove i comuni siano disponibili a collaborare con Coripet;*
- 2. verifica con i singoli Comuni/gestori locali interessati della fattibilità tecnico/economica del passaggio a modalità di RD in grado di garantire performance più elevate dal punto di vista quali-quantitativo (ad es. dalla raccolta stradale a quella porta a porta nei territori idonei), sempre ove i comuni siano disponibili a collaborare con Coripet;*
- 3. svolgimento di attività formativa ad es. all'interno di istituti scolastici/università per far "circolare" la logica del riciclo tra alunni e rispettive famiglie;*
- 4. redazione di kit sulle "buone prassi" della RD delle bottiglie in PET da distribuire alle utenze (con particolare riferimento agli aspetti meno noti al grande pubblico, come la separazione e il riciclo dei tappi e delle etichette);*
- 5. redazione di kit informativi, ad uso dei commercianti e dei cittadini, sulle corrette modalità di conservazione ed utilizzo delle bottiglie piene (ad es. al riparo da fonti di luce/calore, scadenze, individuazione dei lotti, lettura delle informazioni contenute sulle etichette, etc.);*
- 6. lancio della giornata nazionale della RD e del riciclo delle bottiglie in PET, con il patrocinio dei Comuni, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca/università interessate (in particolare di quelle che si occupano di inquinamento marino).*

Il consorzio prevede inoltre di "realizzare, ogni anno, una serie di brevi filmati per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della RD e del riciclo, con particolare riferimento alla seconda vita delle bottiglie riciclate (bottle to bottle o altri oggetti), da diffondere sul web e sui canali social, ivi compresi i siti e i canali dei Comuni/gestori locali interessati, nonché una serie di seminari e convegni con il coinvolgimento anche dei Comuni/gestori locali interessati.



Le integrazioni trasmesse relative all'interazione e cooperazione con le amministrazioni comunali anche ai fini dell'implementazione della raccolta del PET forniscono elementi non presenti nella precedente documentazione utili a comprendere la programmazione che il Consorzio intende mettere in atto.

#### ***12. Maggiori chiarimenti sulla procedura di gestione delle analisi merceologiche ai fini della valutazione qualitativa del materiale raccolto dai comuni***

In merito al quesito n. 12, la documentazione chiarisce le modalità di ripartizione dei costi legati all'effettuazione delle analisi merceologiche specificando che *"il costo del 50% a carico dei Comuni non andrà a diminuire il corrispettivo di 305 € a ton. ad essi riconosciuto da CORIPET, poiché tale corrispettivo è già al netto del costo delle merceologiche di competenza dei Comuni (per cui la somma lorda ad essi corrisposta è in realtà superiore a 305 € a ton.)"*.

Inoltre, viene ribadito che le analisi merceologiche forniranno gli elementi informativi utili al consorzio per individuare le criticità del ciclo di gestione degli imballaggi e definire le possibili iniziative migliorative.

#### ***Considerazioni conclusive***

L'articolo 221 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), sia sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. La procedura di riconoscimento si articola sostanzialmente in due fasi, la prima di riconoscimento del progetto, sulla base di una valutazione di tipo documentale, e la seconda di accertamento del funzionamento o mancato funzionamento del sistema autonomo. Seguendo tale impostazione, la valutazione tecnica effettuata da ISPRA si intende riferita alla prima fase, ovvero a un'analisi di tipo documentale condotta sul progetto predisposto dal Consorzio CORIPET ai sensi dell'articolo 221 del d.lgs. n. 152/2006 e sulle relative integrazioni.

La documentazione predisposta dal Consorzio e trasmessa dal MATTM ad ISPRA, con nota prot. n. 1694 del 02.02.2018, fornisce chiarimenti e approfondimenti sui diversi aspetti per i quali questo Istituto aveva chiesto le opportune integrazioni di carattere tecnico, che rendono più completo ed esaustivo il progetto.

A parere dello scrivente Istituto, nell'ambito della fase di riconoscimento provvisorio del Sistema autonomo dovranno essere attuate e implementate da parte del Consorzio specifiche misure e attivata un'idonea attività di monitoraggio finalizzata ad accertarne il funzionamento.

Le misure e attività considerate prioritarie sono:

- la necessità di pervenire alla definizione e sottoscrizione di accordi con l'ANCI, i Comuni e con gli operatori di settore;
- l'avvio delle attività di ripresa degli imballaggi di competenza del Consorzio mediante la raccolta differenziata tradizionale sul territorio nazionale e il monitoraggio del suo stato di attuazione;



- l'avvio delle attività di ripresa degli imballaggi di competenza del Consorzio mediante la raccolta differenziata con eco-compattatori sul territorio nazionale e il monitoraggio del suo stato di attuazione;
- il monitoraggio delle performance di raccolta differenziata (tradizionale e mediante eco-compattatori) attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie riferite ai diversi contesti territoriali e delle misure attuate per garantirne il miglioramento;
- il monitoraggio delle performance di riciclaggio dei rifiuti di competenza del Consorzio, mediante l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie riferite ai diversi contesti territoriali, e delle misure attuate per garantirne il miglioramento, anche in previsione degli obiettivi di riciclaggio più ambiziosi previsti dal nuovo pacchetto rifiuti;
- il monitoraggio delle attività di formazione e informazione messe in atto dal Consorzio e delle attività di supporto ai Comuni.



Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2023  
e ha per oggetto la valutazione dell'andamento  
della gestione dell'azienda per il periodo  
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.  
L'analisi è stata svolta sulla base dei dati  
forniti dalla direzione generale e dai  
servizi competenti, con particolare riferimento  
ai risultati economici, finanziari e patrimoniali.  
Il presente documento è riservato ai  
destinatari indicati in calce e non deve  
essere diffuso pubblicamente.

2

15/05/2023

15/05/2023